



413/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80469** del registro di Segreteria, proposto da **XX**, (C.F.: omissis), nato ad omissis (omissis) il omissis e residente in omissis, alla Via omissis n. omissis

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmine Genovese (C.F. GNV CMN 87L12 F839Z, P.E.C. carminegenovese@pec.it; tel. / fax 0971-22924) in Roma, alla Piazza Paganica n. 13 (Studio Francario) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, unitamente all'Avv. Donatello Genovese (C.F. GNV DTL 64B16 G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; Tel. / Fax 0971-22924)

contro

L'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Istituto in Roma – Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q) e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it

nonché contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore per la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma alla Via Arenula n. 70

VISTO il decreto presidenziale del 24.09.2024 n. 908 di assegnazione del ricorso al Consigliere Pasquale Fava;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 16 settembre 2025 gli Avv.ti Donatello Genovese e Carmine Genovese per la parte ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero della Giustizia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, previa ricostruzione dettagliata della propria carriera in magistratura (43 anni e 11 mesi) e delle domande di riscatto degli anni universitari – con relativi provvedimenti ministeriali di accoglimento (D.M. 12 marzo 2007, n. 23247; D.M. 3 marzo 2014, n. 28517) e di pensione con contestuale rinuncia agli effetti pensionistici del provvedimento di riscatto (istanza del 20.02.2024: *“con la presente richiedo, in*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

applicazione della nota INPDAP n. 48 del 17/12/2008, la non valutazione a fini pensionistici del periodo del corso di studi in giurisprudenza dal 1° gennaio 1976 al 31 ottobre 1977”, manifestando piena consapevolezza che la predetta rinuncia non avrebbe comportato alcuna pretesa al rimborso delle somme versate; nella domanda di pensione veniva richiamata la predetta rinuncia), ha chiesto (richiamando favorevole giurisprudenza contabile) la declaratoria del diritto alla rinuncia parziale del predetto riscatto, con conseguenziale condanna dell’INPS alla “non valutazione” del predetto periodo e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento.

Il ricorrente ha basato la propria prospettazione sugli indirizzi della giurisprudenza consolidata e sulla prassi amministrativa (C. conti, sez. IV, PMS, 6 aprile 1992, n. 78863; sez. giur. Campani 18 marzo 2004, n. 393; sez. contr., 30 novembre 1991; sez. contr. 16 novembre 1984, n. 1495; sez. contr. 6 marzo 1991, n. 27; Cons. Stato, sez. II, parere 27 luglio 1988, n. 778; in termini la prassi amministrativa espressa nelle circolari INPDAP 5 maggio 1999, n. 838/M e 17 dicembre 2008, n. 48).

L’interesse al ricorso risiede, tra l’altro, nel diritto alla disponibilità delle scelte relative al riscatto degli anni di laurea fino al provvedimento di liquidazione della pensione, nel confronto con la posizione di un collega che avrebbe una pensione più favorevole, nonché nella pretesa ad ottenere il calcolo della pensione secondo il sistema misto (retributivo fino

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'anno 2011 e contributivo dal 2012 in poi), in luogo di quello integralmente retributivo.

In via subordinata ha sollecitato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove tale norma dovesse interpretarsi nel senso di ostare alla rinuncia al riscatto del periodo di studi universitari.

Da ultimo ha chiesto la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese e delle competenze difensive da distrarsi in favore degli difensori dichiaratisi antistatari.

2. Con memoria del 10.09.2025 la parte ricorrente ha insistito nelle proprie istanze e conclusioni e ha prodotto numerosi precedenti del Giudice contabile a sostegno delle pretese azionate.

3. Con memoria del 11.09.2025 si è costituito in giudizio l'Inps contestando l'avversa domanda rilevando, in particolare, come il provvedimento di riscatto in contestazione sarebbe stato adottato dal Ministero datore di lavoro e non già dall'Istituto con la conseguenza che l'eventuale istanza di rinuncia avrebbe dovuto essere inoltrata al medesimo dicastero.

Ha sottolineato, in ogni caso, come il riscatto dei periodi di studio nei termini tratteggiati dal legislatore si perfezioni con l'integrale versamento del relativo onere non risultando, all'esito, possibile alcuna successiva modificazione dell'anzianità contributiva. Ha, infine, richiamato la pronuncia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della Corte costituzionale che ha valutato la questione di legittimità sollevata dalla parte ricorrente e concluso per l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del ricorso con il favore delle spese.

4. Con memoria del 13.09.2025 la parte ricorrente ha contestato le difese dell'Inps, reiterando le deduzioni ed osservazioni già svolte nei precedenti scritti ed ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

5. Il Ministero della Giustizia pur destinatario della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza non ha svolto alcuna difesa (cfr. notifica a mezzo pec del 9.10.2024).

6. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia che, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza non si è costituito in giudizio.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza contabile e amministrativa consolidata secondo la quale il riscatto degli anni di laurea è sempre rinunciabile fino alla liquidazione della pensione (C. conti, sez. IV, PMS, 6 aprile 1992, n. 78863; sez.

giur. Campani 18 marzo 2004, n. 393; sez. contr., 30 novembre 1991; sez. contr. 16 novembre 1984, n. 1495; sez. contr. 6 marzo 1991, n. 27; Cons. Stato, sez. II, parere 27 luglio 1988, n. 778; in termini la prassi amministrativa espressa nelle circolari INPDAP 5 maggio 1999, n. 838/M e 17 dicembre 2008, n. 48).

Unitamente ai precedenti indicati dal ricorrente ne emergono anche altri più significativi:

“Il principio affermato dalla Sezione IV pensioni militari richiamata nella pronuncia - Sezione IV pensioni militari (n. 78863 del 6\4\1992 - afferma effettivamente che il riscatto “oneroso” è stato concepito dal legislatore a favore del dipendente per cui il soggetto beneficiario deve poter disporre del diritto nel proprio interesse esercitandolo liberamente fino al momento in cui ,col provvedimento definitivo, detto beneficio non si sia tramutato in una componente essenziale sostanziale del trattamento di pensione” (C. conti, sez. app. 4 maggio 2005, n. 262);

“La parte ricorrente, poi, non risulta legittimata a rinunciare al riscatto e al conseguente versamento dei contributi, in quanto il libero esercizio del diritto di riscatto esclude la successiva rinuncia dello stesso, tanto più dopo aver beneficiato per anni del trattamento pensionistico migliore (cfr: Cass. Sez. lav., 9 gennaio 2003, n. 137)” (C. conti, 18 novembre 2014, n. 695 – che sul presupposto della rinunciabilità al diritto di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riscatto degli anni di laurea fissa il termine di cessazione di tale diritto al tempo della liquidazione della pensione definitiva);

“La rinuncia al riscatto non preclude, infatti, la successiva riproposizione dell’istanza, ovviamente alle condizioni tempo per tempo vigenti” (C. conti, sez. 2 dicembre 2021, n. 382 – che consente persino, dopo la rinuncia al riscatto, la proposizione di una domanda di riscatto successiva alle condizioni vigenti al tempo della domanda).

Nel caso di specie, peraltro, la rinuncia al riscatto non è finalizzata alla restituzione dei contributi versati, cosa non possibile a fronte dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile e contabile:

“Con una pronuncia ormai risalente, la Suprema Corte aveva, invero, statuito che “non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l’anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell’interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l’obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Conseguente che è realizzata in tale modo, con l’incremento dell’anzianità contributiva, la finalità dell’istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per lo stesso alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili" (Cass. civ., sent. 11 novembre 2002, n. 15814; v. già Cass. civ., sent. 19 agosto 1999, n. 8750).

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha trovato conferma nei più recenti arresti del Giudice contabile.

Come ha, infatti, ricordato C. Conti, Sez. Sicilia, sent. 13 maggio 2021, n. 596, a perfezionamento avvenuto del riscatto presso la gestione previdenziale di riferimento, la sua revoca o rinuncia non potrebbero essere consentite.

È, infatti, innegabile che il diritto al riscatto fuoriesca dalla sfera di signoria del privato allorché si sia giuridicamente perfezionato, perseguendo (ed esaurendo) la propria funzione di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza.

A perfezionamento avvenuto, il quadro previdenziale non può tollerare retrocessione di sorta.

Nel caso di specie, il riscatto conseguito dal ricorrente ha spiegato i suoi effetti nel 1994; non è, oggi, dato rinunziarvi né chiederne la revoca, non trattandosi di posizioni disponibili.

Quanto detto ha trovato l'avallo di giurisprudenza e prassi, che, con indirizzo costante, hanno ritenuto infondate pretese assimilabili a quella, in questa sede, avanzata" (C. conti., sez. giur. Emilia-Romagna, 5 luglio 2024, n. 59).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Del resto il lavoratore, futuro pensionando, utilizzando le svariate possibilità concesse dell'ordinamento può scegliere di seguire la via che considera più favorevole.

Deve essere segnalato per completezza che esiste anche un orientamento più recente della giurisprudenza che ritiene che l'effetto del riscatto debba essere cristallizzato, divenendo irretrattabile (fissando cioè in modo insuperabile l'ammontare dei contributi versati determinando un affidamento dell'ente previdenziale). Questo indirizzo è ben esplicitato dalla recente sentenza 23 settembre 2024, n. 185, che contiene anche passaggi di richiamo alla sentenza n. 112 del 2024 della Corte costituzionale. La posizione ivi espressa però non convince poiché determina uno sbilanciamento delle posizioni a tutto vantaggio dell'ente previdenziale, senza tenere in adeguata considerazione la posizione del lavoratore pensionando.

Deve considerarsi che il lavoratore che effettua il riscatto oneroso (nella specie il ricorrente ha versato un rilevante ammontare economico in sede di riscatto) lo fa pensando di ricevere una pensione più elevata. Versa somme di denaro all'ente previdenziale e si aspetta di ricevere in futuro il vantaggio di una pensione più alta.

Appare, invece, paradossale che la legislazione (peraltro modificabile da parte del Legislatore in modo imprevedibile) in tali evenienze finisca per attribuire un trattamento pensionistico peggiore rispetto a quello goduto in assenza di riscatto oneroso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In tali casi l'interpretazione della normativa deve tendere alla ragionevolezza e alla tutela del pensionato, parte debole del rapporto.

De iure condendo sarebbe auspicabile che il Legislatore implementasse strumenti idonei a far comprendere al lavoratore (futuro pensionato), in sede di riscatto, quanto potrebbe cambiare la propria pensione a fronte dell'esercizio di siffatto diritto in modo da orientare le scelte di colui che eserciti il diritto riconosciuto dalla legge, lasciando traccia dell'affidamento suscitato (inveratosi nell'esercizio del riscatto oneroso con incameramento delle somme da parte dell'ente previdenziale). Sarebbe in tal modo rispettato anche il principio di trasparenza e di piena informazione della parte debole (lavoratore pubblico futuro pensionato).

A monte, poi, si potrebbe anche rivedere il tradizionale principio di irripetibilità dei contributi versati imponendo anche la restituzione del versato.

L'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo non può che essere quella volta alla libera rinunciabilità del riscatto, anche laddove esercitato pienamente con il versamento delle somme dovute, con il limite dell'adozione del provvedimento di pensione (e ferma – secondo l'attuale diritto vivente – l'attuale irripetibilità delle somme versate in sede di riscatto oneroso).

Nel caso di specie il ricorrente, pensando di ottenere una

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione più vantaggiosa, ha riscattato il periodo di studi universitario, ma alla prova dei fatti è venuto ad ottenere un trattamento pensionistico peggiore (nella prospettiva del ricorrente).

Rientra, quindi, nelle proprie facoltà manifestare la volontà di rinunciare al riscatto al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (diritto, peraltro, esercitato in sede di domanda di pensione, quindi, con modalità chiare, trasparenti e corrette, avendo anche specificato la propria finalità non orientata alla ripetizione delle somme già versate).

Non ci sono ragioni per non ritenere ammissibile la rinuncia (nella specie rivolta sostanzialmente a far venir meno gli effetti giuridici prodotti dall'esercizio del riscatto oneroso degli anni di laurea, compiutamente perfezionatosi con il pagamento delle somme dovute, ma senza alcuna finalizzazione attuale o postuma alla ripetizione di queste ultime).

Anche se come è noto i contributi versati rientrano nel concetto di "bene" ai sensi dell'art. 1 Primo Protocollo CEDU, non si è nell'ambito dell'area dei diritti reali, bensì dei crediti (non possono, quindi, direttamente applicarsi i principi di diritto fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella recente sentenza dell'11 agosto 2025, n. 23093, favorevoli alla rinuncia abdicativa della proprietà su immobili – cfr. pag. 48 e 49 del testo ufficiale della pronuncia).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il rapporto pensionistico, in gestazione durante lo svolgimento di quello lavorativo, segue quest'ultimo e dal punto di vista civilistico crea una relazione obbligatoria tra pensionato e Istituto previdenziale dovendo essere governato da correttezza e buona fede (principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti che valgono anche per la Pubblica amministrazione – art. 1 legge 241/1991; art. 1175 Codice civile e 2 Cost.).

Nel caso di specie, con correttezza e trasparenza, il ricorrente ha indirizzato in sede di domanda di pensione la rinuncia ad una parte del periodo di corso universitario riscattato, mentre l'INPS non ha provveduto correttamente sulla domanda continuando a tenere conto del periodo rinunciato.

Ha altresì dichiarato la finalità non recuperatoria, cosa che esclude ogni “abuso abdicativo” (per richiamare la terminologia utilizzata dalle S.U. 23093/2025 – pag. 47).

Secondo i principi generali e i migliori studi dottrinali la rinuncia è negozio giuridico unilaterale che produce immediatamente i propri effetti.

Nel caso di specie, però, dovendo produrre ricadute sul trattamento pensionistico, essa deve essere trasmessa all'INPS sussistendo anche il carattere della recettività (a differenza della natura non recettiva della rinuncia immobiliare esaminata dalle richiamate SS.UU. n. 23093/2025).

Il ricorrente ha dato prova di aver indirizzato e trasmesso la rinuncia all'INPS, momento in cui si producono nella sfera

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'Istituto gli effetti della predetta rinuncia.

Per quanto sopra l'INPS è tenuta a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento con attribuzione delle eventuali differenze spettanti, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

È necessario avvertire che trattasi di utilità meramente eventuale (ma comunque idonea a fondare l'interesse a ricorrere) in quanto, come ben chiarito dal legale dell'INPS nella pubblica udienza, il ricalcolo della pensione del ricorrente, eliminati i contributi derivanti dagli anni di laurea riscattati, potrebbe anche non dare luogo a vantaggi economici effettivi.

Tuttavia l'utilità anelata dal ricorrente (riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento senza tenere conto degli anni di laurea riscattati) è conseguibile e dovuta.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a rinunciare al riscatto del periodo degli studi universitari dal 1° gennaio 1976 al 31 ottobre 1977, con conseguente obbligo per l'Inps di non valutare, a fini pensionistici, il menzionato periodo e condanna dell'Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con attribuzione delle eventuali differenze spettanti, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

3. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a rinunciare al riscatto del periodo degli studi universitari dal 1° gennaio 1976 al 31 ottobre 1977, con conseguente obbligo per l'Inps di non valutare, a fini pensionistici, il menzionato periodo e condanna dell'Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con attribuzione delle eventuali differenze spettanti, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.09.2025 17:07:01
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.

~~c. 3~~

D.Lgs.

3

